



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente rel.
dott. Raffaella Brogi	Giudice
dott. Marco Valecchi	Giudice

*Premesso che*

Con ricorso pubblicato presso il registro delle imprese la società IMPRESA FUNEBRE CROCE D'ORO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02132010972) con sede in PRATO , Via Niccoli 2 ha proposto domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. nel termine fissato dal tribunale.

Il tribunale con decreto in data 24.08.16 ha concesso termine di gg. 120 con decorrenza dalla pubblicazione del ricorso presso il registro delle imprese.

Su richiesta della società il termine è stato prorogato di gg. 60.

In data 28.2.17 la società ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.

Su richiesta del tribunale la società ha depositato più precisazioni ed integrazioni.

La proposta prevede il pagamento integrale delle spese della procedura e dei creditori con diritto di prelazione. Quanto ai creditori chirografari ne assicura il pagamento nella misura del 20%.

Il piano consiste nella cessione di tutti i beni della società ai creditori ai quali saranno destinati:



- il ricavato della liquidazione dei beni;
- le disponibilità liquide;
- le somme incassate dal realizzo dei crediti;
- il ricavato dell'azione risarcitoria intrapresa dalla società contro l'ex-amministratore;
- l'apporto del socio unico associazione Croce D'Oro Prato Onlus (attualmente in procedura di sovraindebitamento), reso possibile da lasciti ricevuti dalla medesima e non considerati nel piano di risoluzione della crisi di questa.

La durata del piano è indicata in tre anni.

Infine, al fine di contenere i costi della procedura, la proposta prevede che le operazioni di liquidazione siano svolte da professionista in possesso dei requisiti di legge (dott. Leonardo Mazzoni) con il quale la società ricorrente ha concordato un compenso (e. 15.000 oltre cap ed Iva) inferiore a quello che potrebbe essere liquidato dal tribunale, professionista che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore giudiziale.

Con decreto del 17.5.17 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato ritenendo che il contenuto della proposta fosse conforme al modello legale di concordato liquidatorio e che ricorressero le condizioni di ammissibilità.

Con riferimento in particolare alla previsione di cui all'art. 160 co. 4 l. fall. che impone che la necessità di assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari, il tribunale ha richiesto alcune precisazioni, specificamente in ordine all'azione di responsabilità ed al patrimonio dell'ex-amministratore, cui la società ha risposto rafforzando la proposta attraverso l'aggiunta, alla garanzia fino a e. 70.000 prestata dall'associazione Croce d'Oro Onlus, l'ulteriore impegno della medesima associazione ad intervenire a semplice richiesta, in caso di necessità, con un ulteriore apporto di e. 50.000.



Sulla base di dette integrazioni il tribunale ha ritenuto che la possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20% fosse fondata su valutazioni ragionevoli e, ancorché non certa e garantita, tale da ritenerla concretamente raggiungibile.

Il commissario giudiziale nella relazione ex articolo 172 l.f. ha esaminato e verificato ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario e ha ritenuto il piano fattibile pur evidenziando alcuni elementi di rischio, quale l'esito dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex-amministratore, tuttora in corso.

L'adunanza si è tenuta regolarmente nella data fissata.

Il concordato è risultato approvato dalla maggioranza dei creditori (56,71%).

All'udienza fissata per l'omologazione, previa costituzione della società ricorrente, il commissario ha confermato il giudizio in ordine alla fattibilità del piano e non sono state proposte opposizioni.

*Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.*

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

In proposito non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione.

Né sono intervenuti mutamenti di circostanze rispetto a quelli evidenziati dal commissario giudiziale e sottoposti ai creditori al momento della votazione.

Come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1521 del 23.01.13 al tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato che *“deve essere esercitato sotto il duplice aspetto del controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura e della verifica della loro rispondenza alla causa del detto procedimento nel senso sopra*



*delineato, mentre non può essere esteso ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta" .*

*Il tribunale ha "il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato,... mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti"*

*Detto "controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi del debitore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro".*

*Il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. È infatti "ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".*

*Nella fattispecie la misura della soddisfazione dei creditori dipenderà dalla realizzazione dell'attivo, secondo il piano elaborato dalla ricorrente e con i fattori di rischio evidenziati dal commissario giudiziale.*

*Tuttavia i creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione ed hanno assunto consapevolmente il rischio insito nel concordato con cessione di beni e nel presente piano.*

*La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha manifestato di preferire, seppure con l'alea della liquidazione e del piano, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare.*

*Non sono state proposte opposizioni.*



Ne consegue che il controllo del tribunale, come sopra delineato in conformità ai principi enucleati dalle Sezioni Unite e sopra richiamati, non possa che arrestarsi di fronte alla verifica della legalità della procedura, che si è regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole, determinando il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l. fall..

Il piano, poi, pur con le precisazioni del commissario giudiziale, consente di realizzare la causa concreta della procedura, consentendo all'imprenditore il superamento della situazione di crisi ed assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure modesto e parziale, nella misura richiesta per il presente concordato di carattere liquidatorio.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Nel caso, come in quello in oggetto, di concordato con cessione di beni, deve essere nominato un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione, salvo che il concordato disponga diversamente.

In proposito la ricorrente ha proposto che l'attività di liquidazione sia svolta da professionista in possesso dei requisiti di legge che si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico dietro compenso prestabilito e sensibilmente inferiore a quello che sarebbe dovuto in ipotesi di alternativa designazione giudiziale del liquidatore medesimo.

Tale richiesta è stata motivata dalla ricorrente, evidenziando il vantaggio che i creditori chirografari riceveranno, in termini di maggiore soddisfazione dei propri crediti, dal contenimento delle spese di procedura.

I creditori, posti a conoscenza di tale previsione nella proposta, votando a favore del concordato, hanno manifestato di accettare tale ipotesi di liquidazione.

Ritiene pertanto il Tribunale che tale richiesta possa essere accolta.

**PQM**

Visto l'art. 180 L.F.



## OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla Società IMPRESA FUNEBRE CROCE D'ORO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”, con sede in PRATO , Via Niccoli 2;

## CONFERMA

la nomina a commissario giudiziale del Dott. Andrea Biancalani con l’incarico di sorvegliare l’adempimento del concordato,

## NOMINA

Liquidatore giudiziale il Dott. Leonardo Mazzoni e

membri del Comitato dei creditori :

- 1) Chianti Banca;
- 2) Cassarini s.r.l.;
- 3) Take Service s.r.l.;

Come previsto dall’art. 182 l. fall. al liquidatore giudiziale si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 in quanto compatibili ed al comitato dei creditori gli artt. 40. E 41 in quanto compatibili.

Come previsto dall’art. 182 l. fall. al liquidatore giudiziale si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 in quanto compatibili ed al comitato dei creditori gli artt. 40 e 41 in quanto compatibili.

Quanto alle modalità di liquidazione: a) il liquidatore durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dal commissario giudiziale e quest’ultimo sorveglierà sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, con apposito verbale da depositare in cancelleria; c) lo stesso liquidatore: 1) entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività; 2) ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, che invierà al commissario giudiziale il quale, a sua volta, la comunicherà ai creditori; d) il



commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano; e) per le vendite della azienda o di rami di azienda, beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché per le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori; f) in ogni caso la liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. da 105 a 108 *ter* in quanto compatibili; g) per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per accettare le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori previo parere del commissario giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato; h) il liquidatore, qualora per lo svolgimento dell'incarico necessiti dell'ausilio di avvocati, procuratori o tecnici, dovrà chiedere, previo parere del c.g. l'autorizzazione alla nomina da parte del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso; i) per le spese necessarie il liquidatore chiederà l'anticipazione al c.g. che utilizzerà il deposito giudiziario acceso dalla debitrice; l) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la banca presso la quale è stata versata anche la cauzione, che dovrà essere movimentato con il visto del c.g.; m) una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque trasmessa trimestralmente a commissario giudiziale, notiziandone il gd; n) il liquidatore dovrà inoltre registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato ; o) il liquidatore dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale , da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato; p) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno



circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato; q) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione; r) per quanto non espressamente previsto nel presente decreto , provvederà il giudice delegato.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, al liquidatore giudiziale ed al commissario giudiziale (che provvederà , ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Prato28/02/2018

Il Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli

